

Legge regionale 10 novembre 2017 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

Art. 9

(Salute e politiche sociali)

1. In via di interpretazione autentica, i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono destinati a sostenere anche interessi passivi e altri oneri finanziari derivanti da finanziamenti ottenuti o da contratti di mutuo per le fattispecie previste.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. All'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole << Al Benzachi>> sono sostituite dalle seguenti: << La compagnia dei genitori scatenati>>;

b) al comma 12 le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: << entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37>>.

4. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunto il seguente:

<<5 quater. Per i soli uccelli destinati a fiere e mercati ornitologici è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36, limitatamente alle operazioni di trasporto e durante lo svolgimento delle fiere e mercati ornitologici programmati all'interno di mostre ornitologiche o concorsi canori.>>

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella I.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.